



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Aw. 1741 B
Via Ambra Giovene
Via Vittoria Colonna, 40
00193 ROMA

Il Giudice dell'udienza preliminare, dr. Andrea GHINETTI, sentite le parti e deliberando sulla costituzione delle parti nel procedimento in epigrafe indicato, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla costituzione delle parti all'udienza preliminare.

Com'è noto, al deposito dell'atto di costituzione di parte civile, il giudice è chiamato a delibare esclusivamente la *legitimitas ad causam* (ovvero la astratta titolarità della pretesa risarcitoria posta a fondamento dell'atto di intervento nel giudizio penale), indipendentemente da ogni sindacato sulla fondatezza di tale pretesa, che pertiene logicamente alla fase della valutazione nel merito della regudicanda).

1. Sull'immanenza delle parti civili già costituite nel medesimo procedimento avanti ad altra A.G.

Le parti civili già ammesse (*rectius* costitutesi e non escluse) dal GUP di Torino prima della sentenza declinatoria della propria competenza per territorio del 18 marzo 2014 sono (già) parti del presente procedimento, tanto che il giudice ha ordinato la notificazione anche ad esse del decreto di fissazione dell'udienza preliminare.

Restano, naturalmente, salvi i poteri del GUP di esclusione di ufficio ex art. 81 c.p.p.

La richiesta di esclusione da parte delle difese degli imputati – o meglio, di accertamento di mancata loro costituzione – delle parti civili che non hanno tempestivamente ripetuto in questa sede la loro dichiarazione, non può essere accolta.

E' ben vero che parte della giurisprudenza – valorizzata ad altri fini anche dal Collegio in funzione di giudice del riesame nel presente procedimento – ha ritenuto che il disposto di cui all'art. 22 co. 3 c.p.p. integri un'ipotesi eccezionale di regressione alla fase anteriore all'esercizio dell'azione penale, ma, anche ad accedere a tale opinione, non se ne possono trarre le conseguenze invocate.

Non è esatto, anzitutto, affermare la regressione alla fase delle indagini preliminari, tanto è vero che il PM *ad quem* non deve, pacificamente, rinnovare l'avviso di conclusione delle indagini.

In secondo luogo, *regressione del procedimento* non significa *mutamento del procedimento*, che rimane il medesimo.

Altro è, poi, una declaratoria di *nullità*, altro il "reindirizzamento" verso il giudice naturale del procedimento *ratione loci*, come conferma l'art. 26 co. 1 c.p.p. (il co. 2 si riferisce all'incompetenza per materia), che fa salve le prove già acquisite e, deve ritenersi logicamente, tanto più gli atti già compiuti e, quindi, senza mutazione delle parti già costituite.

L'argomento a favore della tesi di alterità del procedimento per cui, a seguito della riespansione dei poteri del PM, la coincidenza delle imputazioni *ayutasi* nella specie è solo *eventuale* prova di realtà troppo, nel senso che va esclusa anche in concreto qualunque violazione del diritto della difesa a contestare la *legitimitas ad causam e ad processum* delle parti civili essendo la situazione identica ed immutata, tanto che la richiesta di fissazione dell'udienza preliminare del pubblico ministero ambrosiano incorpora materialmente, come allegato, quella torinese.

Ed *a fortiori* ciò è vero se, come è avvenuto, ciascuna controparte ha avuto facoltà di argomentare nuovamente in questa sede, per provocare il potere di esclusione del giudice.

La sentenza della S.C. n. 4243/08, citata anche dalla difesa di LIGRESTI, affermando il ritenuto principio di immanenza anche a seguito di incompetenza per territorio non richiede affatto che sia comunque effettuata la *rinnovazione* della costituzione (diversamente sarebbe contraddittoria): essa motiva *ad abundantiam* sul fatto che essa era comunque intervenuta sia pure alla terza udienza, dopo rinvii per impedimento della p.o.

Il concetto di *rinnovazione*, peraltro, non potrebbe intendersi che nel senso di *costituzione ex novo*, sia pure sulla base di atti e documenti già presenti nel procedimento, onde una volta escluse la necessità, ed affermata quindi la qualità immanente di parte, non vi sono norme che richiedano la rinnovazione della volontà di partecipare al (rinnovato) processo, poiché la revoca implicita si ha solo nei casi preveduti dall'art. 82 co. 2 (e, per contro, lo svolgimento del processo è insensibile all'assenza delle parti private diverse dall'imputato, ex art. 23 disp. att. c.p.p.).

Le "rinnovazioni" di costituzione dichiarate per tuziorismo difensivo all'odierna udienza del 14 maggio, dopo che è iniziata l'interlocuzione delle parti sulle reciproche costituzioni, non sono necessarie ma in sé *non* sono inammissibili perché tardive.

Infatti le norme in tema di esclusione della parte civile (art. 80, comma secondo, c.p.p.) e del responsabile civile (art. 86, comma terzo, c.p.p.) prevedono che esse devono essere proposte, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alle costituzioni delle parti nell'udienza preliminare ed il giudice deve decidere senza ritardo con ordinanza.

Pertanto, il termine ultimo per la costituzione delle parti private nella udienza preliminare è costituito dall'esaurirsi della fase prevista dall'art. 420 c.p.p., anteriormente all'apertura della discussione ex art. 421, comma 1, atteso che la sua funzione tipica è proprio quella di cristallizzare il versante soggettivo del rapporto processuale al fine di identificare le parti che possono partecipare alla discussione nell'ottica di un ordinato svolgimento dell'udienza sotto l'egida del Giudice.

Tale fase si esaurisce solo con la pronuncia della presente ordinanza, quanto alle pp.cc., e con la successiva verifica della costituzione del responsabile civile, quanto a quest'ultimo.

Nell'ambito degli accertamenti sulla costituzione delle parti non esiste alcuna "preclusione" alla sanatoria di un vizio formale una volta che esso sia stato eccepito dalla controparte, essendo anzi la funzione della fase proprio la sanatoria dei detti vizi; peraltro, tutte le controparti (PM e difesa imputati) hanno interloquuto anche sulla questione del deposito delle "rinnovazioni", prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio.

2. Sui requisiti formali degli atti di costituzione

Va confermata, richiamata e condivisa la valutazione espressa dal GUP di Torino in relazione alle parti già costituite e con la stessa *ratio* vengono decise le richieste di esclusione delle parti costituenti che vanno pertanto rigettate con l'eccezione che segue.

Quanto in particolare alle questioni non trattate in tale provvedimento e relative alle costituzioni avvenute all'udienza del 5 maggio scorso:

- il requisito di cui all'art. 78 co. 1 lett. d) è soddisfatto anche da un'indicazione sommaria purché sia allegata e documentata la qualità della parte in relazione alla pretesa;
- le costituzioni risultano depositate in udienza da sostituti processuali ma tutti espressamente muniti del relativo potere dai danneggiati e, comunque, la produzione dell'atto di costituzione sottoscritto dal difensore titolare e della procura a quest'ultimo, da parte di un sostituto processuale che compie mera attività di deposito sarebbe comunque pienamente valida;
- [REDACTED] va escluso per mancanza di autenticazione della procura speciale e assenza all'udienza.

3. Sull'inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti di [REDACTED] S.p.A. ex lege 231/2001

Le difese di tutti gli imputati ed il Procuratore della Repubblica hanno richiesto declaratoria di inammissibilità di tali costituzioni di parte civile, non previste dal diritto punitivo degli enti.

Tali richieste di esclusione sono fondate, come già ritenuto sia dal GUP *a quo* che da chi scrive, con ordinanza 22.05.2012 in altro procedimento, in atti siccome allegata dalla difesa di [REDACTED] qui integralmente richiamata e ribadita, nonché corroborata dalla successiva sentenza Cass. Pen., n. 3786/2015.

Tutte le costituzioni nei confronti dell'Ente vanno pertanto dichiarate inammissibili.

4. Sull'esclusione della costituzione di parte civile dei c.d. "enti esponenziali"

Nessuno dei c.d. "Enti esponenziali" – compresi quelli già ammessi dal GUP *a quo* che vanno esclusi d'ufficio – possiede i requisiti per la costituzione di parte civile.

Ed invero, l'azione civile nel processo penale postula la commissione di un reato dal quale siano derivate conseguenze civili consistenti essenzialmente nella produzione di un danno, patrimoniale o non.

Nonostante la natura autonoma della fonte di responsabilità civile da riconoscersi all'art. 185 c.p., il danno cui è collegata, ossia il danno provocato, assume comunque valenza civilistica.

Il perimetro del danno risarcibile per effetto della commissione di un reato è, tuttavia, significativamente mutato rispetto a quello tradizionalmente inteso.

E', cioè, aumentata la latitudine dei danni risarcibili – con l'evoluzione giurisprudenziale del concetto di danno non patrimoniale da reato, dal solo danno morale soggettivo giunto a ricomprendere ogni *lesione dei diritti della persona*¹ fisica e giuridica, ad opera della giurisprudenza civile – ma non è mutato il criterio di imputazione.

Ancora in altre parole, l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

Indubitabilmente, pertanto, il nesso tra la fonte produttiva e il danno resta disciplinato dall'art. 1223 c.c. in termini di *conseguenzialità immediata e diretta* escludendosi, quindi, obblighi risarcitori per ipotesi di danno indiretto, riflesso od occasionale, in mancanza di una norma che deroghi la disciplina generale dell'illecito civile.

La più immediata conseguenza di questa estensione della tutela del danno non patrimoniale è ovviamente costituita dalle ampliate possibilità per la parte civile di chiedere il risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da reato diversi da quelli riferibili al danno morale soggettivo e dal possibile ampliamento della cerchia dei soggetti legittimati a costituirsi parte civile nel procedimento penale ricorrendo alla mediazione della lesione del danno all'immagine o del diritto alla identità personale.

Normalmente, il soggetto passivo del reato (o chi ne esercita le facoltà come i prossimi congiunti) è anche il danneggiato e può pertanto far valere la pretesa civilistica essendo il nesso tra reato e danno lamentato evidente. Diversamente, nelle ipotesi nelle quali non vi è coincidenza tra persona offesa e danneggiato, ovvero quando lo stesso reato produca un danno sia alla persona offesa che ad altro soggetto, va condotto un rigoroso scrutinio ex art. 1223 c.c. tanto sul danno effettivo che sul nesso di consequenzialità immediata e diretta.

¹ Cass. civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26972.

E' questo il caso del problematico riconoscimento di ipotesi risarcitorie, e dunque della possibilità di costituzione quale parte civile, a favore di soggetti quali le vittime secondarie e gli enti c.d. rappresentativi ed esponenziali.

Quanto in particolare a questi ultimi, come le numerose associazioni di cittadini / consumatori / utenti / risparmiatori qui costituite o costituende, *solo qualora il reato abbia leso in modo diretto una specifica situazione giuridica soggettiva dell'ente in questione*, distinta e separata dalle generali finalità dell'ente, ne va riconosciuta la legittimazione attiva. In altri termini, **deve potersi enucleare un interesse, proprio e differenziato, direttamente danneggiato dal reato, che legittimerebbe (non lo *ius postulandi* riconosciuto nel processo penale alla persona offesa, nonché agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato alle condizioni di cui all'art. 91 c.p.p., ma) la proposizione di autonoma azione civile**: ciò che senza dubbio si ricava indirettamente anche dall'art. 211 att. c.p.p.

Il legislatore del 1988 si è determinato ad istituire la categoria delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato ex artt. 91 ss. proprio per evitare la proliferazione, avallata dalla giurisprudenza, di "parti civili improprie", ossia ammesse forzando i presupposti per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale e travalicandone i limiti, e così permettendo una sorta di azione penale collettiva.

Il processo penale insomma non può essere la sede genetica di nuove "voci" di danno e infatti il negletto art. 212 att. c.p.p., nel ribadire l'eterogeneità tra intervento di enti rappresentativi e costituzione di parte civile, chiarisce ulteriormente che il fondamento dell'ingresso come parte presuppone sempre e inevitabilmente, anche per un ente, *l'esistenza di un danno civile risarcibile*; diversamente l'ente, nonostante la legge gli attribuisca facoltà di intervento o di costituzione, può fare ingresso solo nelle forme di cui artt. 91 ss. c.p.p. — il che nella specie conferma che l'inclusione degli enti istanti nella sfera di riconoscimento ai sensi del Codice del Consumo non sposta punto la questione.

A fronte di tendenze giurisprudenziali, anche di legittimità, assai "lassiste", con infelici incursioni nel diritto civile, va definitivamente chiarito che l'ente non può essere ammesso a costituirsi parte civile contro l'imputato per il fatto di essersi "auto-investito" della rappresentanza di alcuni interessi o beni che si assumono lesi dalla condotta criminosa, con conseguente affermazione della lesione del diritto alla personalità tutelato ex art. 2043 c.c.

Ed allora, a prescindere da ogni ulteriore e doveroso vaglio, quanto meno l'ente in questione dovrà:

- essersi costituito per la promozione e la tutela di un unico ed esclusivo (od almeno largamente prevalente) interesse, circostanziato e concreto, coincidente con il bene giuridico offeso dal reato, e
- *inoltre* dovrà avere svolto un'attività concreta e continuativa nel perseguimento del proprio scopo di tutela.

Nella specie, gli statuti ed atti costitutivi degli enti sia costituiti che costituendi sono tutti, nessuno escluso, manchevoli del primo ed essenziale requisito in punto di concretezza e specificità che dovrebbe, secondo una opinabile giurisprudenza, far assurgere la tutela del bene giuridico offeso dal reato a situazione giuridica soggettiva propria dell'ente e la lesione del bene giuridico stesso a fatto illecito e, quindi, danno risarcibile.

Tanto basta per escluderli, ma a differenza di quanto ritenuto dal GUP *a quo* si deve osservare che il secondo pre requisito sopra indicato non è integrato da mera attività "informativa o di denuncia" o di ausilio e coordinamento dei singoli danneggiati finalizzata alla *loro* costituzione di parte civile.

L'ulteriore verifica di legittimazione *ad causam* in un ipotetico giudizio civile separato e autonomo, il cui risultato sarebbe scontato, non è allora neppure necessaria.

Infine, avuto particolare riguardo al cospicuo numero di associazioni che accorrono nei processi a forte richiamo mediatico, occorre riflettere in chiave interpretativa su come l'ammissione di parti civili ulteriori e diverse rispetto alla vittima del reato, essendo l'azione essenzialmente finalizzata al risarcimento del danno, rischi di privare in ipotesi la vittima principale del giusto ristoro del danno diretto patito, aumentando il numero dei concorrenti al patrimonio dell'autore del reato.

La replica che, in casi consimili, il valore della costituzione sarebbe anzitutto simbolico prova troppo, e cioè conferma che non di danneggiato da reato si tratta, ma di ente esponenziale che intenderebbe divenire parte (sostanzialmente collettiva ma agente *iure privatorum*) del processo, assumendosi *sponte sua* una rappresentanza della comunità dei risparmiatori: ma nel processo penale lo Stato comunità e le sue articolazioni, ossia gli interessi pubblici, sono istituzionalmente rappresentati dai magistrati esercenti il pubblico ministero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili le costituzioni di parte civile formulate nei confronti dell'Ente imputato ex D. Lgs. 231/01;

ESCLUDE le già costituite parti civili FEDERCONSUMATORI NAZIONALE, FEDERCONSUMATORI PIEMONTE ONLUS, MOVIMENTO CONSUMATORI, CONFCONSUMATORI;

ESCLUDE le costituende parti civili ASSOCIAZIONE CONSUMATORI ADUSBEF ONLUS, ALTROCONSUMO, CODACONS

ESCLUDE le parti civili [REDACTED]

RIGETTA nel resto le richieste di esclusione e per l'effetto ammette le restanti parti civili con la precisazione che la legittimazione degli azionisti (solo [REDACTED] S.p.A. sussiste in relazione al solo capo 2).

AUTORIZZA le parti civili costituite che lo hanno richiesto anche in via subordinata e nei limiti della loro ammissione alla citazione del responsabile civile [REDACTED] S.p.A. e ne dispone la citazione per la prossima udienza del 1 luglio 2015 ore 10:00 aula 2^a assise appello come da decreti separati.

Della presente ordinanza fatta a Milano il di 14 maggio 2015 è data lettura questo stesso giorno in udienza alle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148, comma quinto, c.p.p.



Alessandra Giametti

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO IN UDIENZA OGGI
MILANO IL 14-5-2015



IL CANCELLIERE
Vincenzo FUSCO